

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

La nostra Costituzione riconosce a tutti, sia come soggetto singolo che soggetto collettivo, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi; se, invece, si viene chiamati in giudizio, si ha diritto alla difesa in ogni momento dell'iter processuale.

Ai non abbienti è garantito il *patrocinio gratuito*, ossia la difesa senza spese e, l'individuazione di colui che non dispone dei mezzi per difendersi, viene stabilita dal legislatore. Questo sostegno da parte dello Stato rispetta il principio dell'**uguaglianza sostanziale** (v. art. 3) per cui devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano l'effettiva parità dei cittadini nei confronti della legge.

La legge prevede la riparazione degli errori giudiziari nel momento in cui una condanna penale irrevocabile venga riconosciuta come ingiusta, con il conseguente proscioglimento dell'imputato.

A richiesta della vittima, o degli eredi, la legge prevede la corresponsione di una somma di indennizzo proporzionale al tempo della pena detentiva, ingiustamente subita.